

Comune di Traversella

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 in data 04/02/2023

OGGETTO : DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE NUOVA IMU 2023

L'anno 2023, addì quattro, del mese di febbraio, alle ore dieci e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo Organo sotto indicati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
COLOMBATTO RENZA - Sindaco	Sindaco	X	
PUGLISI MARCO - Consigliere	Consigliere	X	
TIBI ALBERTO - Consigliere	Consigliere	X	
BRUSCO RENZO - Consigliere	Consigliere		X
BORDETTO GIOVANNI - Consigliere	Consigliere		X
CERESETTI MANUELA - Consigliere	Consigliere	X	
CHIAPPINI VALENTINA - Consigliere	Consigliere	X	
BERATTO ROSANNA - Consigliere	Consigliere		X
BOSONIN IGOR - Consigliere	Consigliere	X	
BOSCHETTI PAOLO - Consigliere	Consigliere	X	
BOSONIN ANDREA PAOLO - Consigliere	Consigliere		X
	Totale	7	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale PALAZZO MARIATERESA in qualità di Segretario verbalizzante.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alberto TIBI nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs.n.504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamato il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs.n.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n.160/2019;

Ritenuto di assimilare all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Visti:

- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, in base al quale a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs.n.446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n.160/2019;
- il comma 757 del medesimo articolo, dove si afferma che la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;
- che lo stesso decreto di cui al comma 756 deve stabilire le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Considerato che ad oggi non è ancora stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al paragrafo precedente;

Ritenuto necessario, nelle more dell'adozione del succitato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, definire le aliquote IMU e le relative detrazioni per l'anno 2023, come da prospetto che segue:

Casistica degli immobili	Aliquota (per mille)	Detrazione
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7) (art.1 comma 748, L.n.160/2019)	5,00 (interamente al Comune)	€ 200,00
Fabbricato classificato nella categoria catastale D (art.1, comma 753, L.n.160/2019)	9,60 (7,6 allo Stato e 2,00 al Comune)	/
Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, da fabbricati del gruppo D, da fabbricati merce, da fabbricati rurali strumentali) (art.1, comma 754, L.n.160/2019)	9,60 (interamente al Comune)	/
Unità abitativa concessa dal proprietario in comodato (registrato o avente data certa) a parenti di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente	9,60 (interamente al Comune)	/
Area fabbricabile (art.1, comma 754, L.n.160/2019)	9,60 (interamente al Comune)	/
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00	/
Terreni agricoli (art.1, comma 758, L.n.160/2019)	Esenti	

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria in vigore;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

La votazione resa in forma palese dà il seguente risultato:

PRESENTI 7

VOTANTI 7

ASTENUTI 0

FAVOREVOLI 7

CONTRARI 0

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria e le relative detrazioni per l'anno 2023, così come risulta dal seguente prospetto:

Casistica degli immobili	Aliquota (per mille)	Detrazione
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7) (art.1 comma 748, L.n.160/2019)	5,00 (interamente al Comune)	€ 200,00
Fabbricato classificato nella categoria catastale D (art.1, comma 753, L.n.160/2019)	9,60 (7,6 allo Stato e 2,00 al Comune)	/
Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, da fabbricati del gruppo D, da fabbricati merce, da fabbricati rurali strumentali) (art.1, comma 754, L.n.160/2019)	9,60 (interamente al Comune)	/
Unità abitativa concessa dal proprietario in comodato (registrato o avente data certa) a parenti di primo grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente	9,60 (interamente al Comune)	/
Area fabbricabile (art.1, comma 754, L.n.160/2019)	9,60 (interamente al Comune)	/
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00	/
Terreni agricoli (art.1, comma 758, L.n.160/2019)	Esenti	

3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Inoltre con successiva votazione palese, avente il seguente risultato:

PRESENTI 7

VOTANTI 7

ASTENUTI 0

FAVOREVOLI 7

CONTRARI 0

Visto l'esito della votazione:

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m. e i..

Parere di regolarità Tecnica e Contabile

VISTO: sulla proposta della presente Deliberazione si esprime, ai sensi dell' art. 49 c.1 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, così modificato dall'art. 3 c.2 lett.b) del D.L. n..174 del 10.10.2012, convertito nella Legge 213/2012, il seguente parere:

FAVOREVOLE

Pareri espressi

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO	FAVOREVOLE	04/02/2023	F.to COLOMBATTO Renza	
CONTABILE	FAVOREVOLE	04/02/2023	F.to COLOMBATTO Renza	

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
F.to Alberto TIBI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALAZZO MARIATERESA

Si attesta la regolarità tecnica e/o contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**
F.to Renza COLOMBATTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Responsabile di pubblicazione, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comune.traversella.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 10/02/2023 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Traversella, lì 10/02/2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to VIGNA GIONO PERINO Anna Rita

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-feb-2023

- X** Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267).
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18.8.2000 n. 267).

Traversella, lì 04-feb-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
PALAZZO MARIATERESA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Traversella, 10/02/2023

Il Segretario Comunale
PALAZZO MARIATERESA
